

Forme Societarie D'Impresa

Individuale

La proprietà dei mezzi di produzione e l'attività imprenditoriale fanno capo a un solo soggetto (l'imprenditore individuale)

- Non c'è alcuna separazione fra i beni che l'imprenditore utilizza nell'esercizio dell'impresa e i suoi restanti beni
- L'imprenditore è illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa

Societaria

Contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica

- Persone
- Capitali
- Cooperative

- Non hanno personalità giuridica
- Responsabilità illimitata
- Autonomia Patrimoniale Imperfetta

Mappa 2

Società a capitale variabile con scopo mutualistico. La misura di partecipazione dei soci è rappresentata da quote o azioni. Nessun socio può avere una partecipazione al capitale sociale superiore a 100.000 euro o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Nelle assemblee ciascun socio ha un voto.

- Scopo mutualistico
- Capitale variabile

Società Semplice (s.s.)

Società costituita da due o più persone che rispondono, salvo patto contrario, illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali. Ciascun socio, salvo patto contrario, è amministratore e rappresentante della società. Non può esercitare attività commerciali. Viene utilizzata per l'esercizio in comune delle attività agricole, artigianali e dei professionisti intellettuali

- Responsabilità illimitata
- Responsabilità Diretta
- Responsabilità Solidale

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Società costituita da due o più persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci:

- soci accomandatari: che rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, di tutte le obbligazioni sociali
- soci accomandanti: che rispondono limitatamente alla sola quota conferita

Si applica la disciplina delle s.n.c. con alcune deviazioni rese necessarie dalla presenza di soci a responsabilità limitata. L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione (divieto di immistione), salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari. Un socio accomandatario non può cedere la sua quota sociale senza il consenso unanime dei soci, mentre la quota di un accomandante può essere trasferita con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. I soci accomandatari sono soggetti dotati di capacità imprenditoriali che non dispongono di capitali sufficienti per finanziare la loro attività, mentre i soci accomandanti sono soggetti disposti a investire il loro patrimonio in attività che non desiderano o non sono in grado di gestire.

Società in nome collettivo (s.n.c.)

Società costituita da due o più persone che rispondono illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali e, salvo patto contrario, sono anche tutti amministratori e rappresentanti della società. Deve essere costituita con un atto scritto ed è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese. È la società di persone più diffusa per l'esercizio di attività commerciali e industriali di piccole dimensioni.

- Responsabilità illimitata
- Responsabilità Sussidiaria
- Responsabilità Solidale
- Patto di Non Concorrenza

Società Controllate

- Controllo Interno di Diritto: società il cui capitale sociale è posseduto da un'altra società in una percentuale tale da assicurare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
- Controllo Interno di Fatto: società il cui capitale sociale è posseduto da un'altra società in una percentuale tale da assicurare voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- Controllo Esterno Contrattuale: società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante, non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante

Società Collegate

Società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa

Holding

Società capogruppo (o società madre) che controlla altre società mediante il possesso di partecipazioni azionarie. La società capogruppo che si limita ad esercitare l'attività di direzione e controllo del gruppo si definisce holding pura e le società controllate si definiscono società operanti. La società capogruppo che svolge anche attività di produzione e di scambio si definisce holding mista

Il controllo si manifesta attraverso un sistema "a cascata" in cui il soggetto al vertice può controllare direttamente o indirettamente molte imprese, che operano in diversi settori e/ o in diversi mercati nazionali, oppure svolgono distinte fasi dello stesso processo produttivo

Impresa Societaria

Società Di Capitali

- Hanno personalità giuridica
- Responsabilità limitata
- Autonomia patrimoniale perfetta

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Società per azioni (s.p.a.)

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Società di capitali contraddistinta dalla limitazione della responsabilità dei soci dove le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Il capitale minimo richiesto per la costituzione è pari a 10000 euro.
Almeno il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione della società.
Modello societario che permette di fruire del beneficio della responsabilità limitata ad imprese di dimensioni minori rispetto a quelle costituite sotto forma di s.p.a. A differenza delle s.p.a. le s.r.l. non possono emettere obbligazioni

Società nella quale soltanto il patrimonio sociale risponde dei debiti sociali e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
È necessario che il capitale sottoscritto sia almeno pari a 50.000 euro.
Almeno il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione della società.
Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni, che costituiscono frazioni, di uguale ammontare, del capitale sociale.

Società di capitali caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci:
• soci accomandatari: che rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, di tutte le obbligazioni sociali
• soci accomandanti: che rispondono limitatamente alla sola quota conferita

Le quote di partecipazione dei soci sono costituite da azioni.
È una s.p.a. modificata nella quale il potere di gestione spetta di diritto ai soci accomandatari-amministratori

Azioni e Patti

Organi

Sistemi

Azioni Ordinarie

Azioni Privilegiate

Azioni Di Risparmio

Patti Parasociali

- Sono nominative
- Attribuiscono diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
- Conferiscono il diritto al dividendo, la cui assegnazione è deliberata dall'assemblea dei soci in seguito all'approvazione del bilancio
- Conferiscono il diritto alla quota di liquidazione in proporzione al patrimonio netto residuo della società, dopo l'estinzione di tutti i debiti, tenendo conto dei diritti di priorità delle azioni privilegiate e di risparmio
- Conferiscono il diritto di opzione: facoltà attribuita in via prioritaria ai soci di sottoscrivere, nel caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione in proporzione alla quota di capitale posseduta
- Conferiscono il diritto di impugnativa delle delibere assembleari non conformi alla legge o all'atto costitutivo
- Conferiscono il diritto di consultare il progetto di bilancio, il libro dei soci, il libro dei verbali
- Conferiscono il diritto di recesso: facoltà di porre fine alla partecipazione sociale, ottenendo il rimborso del valore delle azioni

- Sono nominative
- Attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società
- Attribuiscono diritto di voto limitatamente alle assemblee straordinarie

- Possono essere sia nominative sia al portatore
- Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati
- Attribuiscono particolari privilegi di natura patrimoniale
- Sono prive di diritto di voto
- le azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale

Accordi, fra tutti o alcuni dei soci, che hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società.
I patti parasociali hanno efficacia obbligatoria solo fra le parti stipulanti.
Non invalidano gli atti compiuti in violazione di essi; l'unica sanzione per il trasgressore consiste nel risarcimento dei danni procurati agli altri soci partecipanti al patto

tipologie più importanti:
- patti che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto (sindacato di voto);
- patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni (sindacato di blocco);
- patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società

Assemblea Dei Soci
(funzioni deliberative)

È l'"organo sovrano" della società; il diritto di voto spetta ad ogni socio per ogni azione posseduta.
I compiti principali dell'assemblea dei soci sono: l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci

Amministratori
(funzioni di gestione)

È l'"organo esecutivo" della società; può essere costituito da un amministratore unico oppure da più amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo costituisce l'organo in cui si incentra il potere di gestione, mentre il consiglio di amministrazione assume il ruolo di organo di ratifica e di controllo dell'operato dei primi.
Gli amministratori sono dotati di autonomi poteri decisionali e di iniziativa, oltre che di poteri esecutivi veri e propri

Collegio Sindacale
(funzioni di controllo)

È l'organo di controllo interno della società (3 o 5 membri effettivi). I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; controllano l'attività degli amministratori e dell'assemblea; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra queste e il bilancio; accertano almeno ogni trimestre la consistenza di cassa

La riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità di adottare strutture di governance alternative al modello di amministrazione ordinario

Dualistico

Monistico

Consiglio Di Gestione

Consiglio Di Sorveglianza

Consiglio Di Amministrazione

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Svolge le funzioni di gestione ed è costituito da almeno due membri, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza

Oltre a nominare i membri del consiglio di gestione, svolge le funzioni di controllo ed ha il compito di approvare il bilancio
è costituito da almeno 3 membri effettivi, anche non soci, nominati dall'assemblea

Svolge le funzioni di gestione ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea

È costituito all'interno del consiglio di amministrazione; è composto da amministratori in possesso dei requisiti che la legge prescrive per il collegio sindacale e che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche